

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E MATERIALI PERICOLOSI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2.

C.U.P J14H16000250003

C.I.G Z0221CAF46

TRA

La Città Metropolitana di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2, Arch. Claudio SCHIARI, nato a Susa (Torino) in data 28/04/1960 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino – C.so Inghilterra 7, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto

E

L'Ing Pietro VERONESE nato a Torino il 04/06/1969, P.I. 07601480010 con studio in via Bologna 220, Torino, iscritto al Ordine degli Ingegneri di Torino e Provincia al n. 7479L.

PREMESSO CHE

- con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2 n- 2604/2018 in data, è stato conferito all'Ing Pietro VERONESE l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativamente agli INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E MATERIALI PERICOLOSI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2.

- al servizio in oggetto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. Z0221CAF46

- ai lavori in oggetto è stato attribuito Codice Unico di Progetto (C.U.P.) n J14H16000250003

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

TUTTO CIO' PREMESSO

**CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE ATTO**

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La Città Metropolitana di Torino conferisce all'Ing Pietro VERONESE l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativamente agli INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E MATERIALI PERICOLOSI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2.

L'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è conferito ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in quanto il professionista è in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 98 del decreto citato, nonché di adeguato curriculum professionale.

Ruolo e funzioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (Art. 92 D.Lgs. 81/2008):

1. Il coordinatore verifica con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti, contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, predisposto dalla "Città Metropolitana di Torino", di cui all'art. 100 del citato decreto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
2. Il coordinatore deve verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza attraverso l'apposizione del proprio visto di approvazione per consentirne l'accettazione da parte del Responsabile del Procedimento, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza, assicurandone la coerenza con quest'ultimo; adegua il piano di sicurezza e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) senza che ciò costituisca titolo per ulteriori compensi, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.
3. Il coordinatore per l'esecuzione, nei casi di cui all'art. 90 comma 5, redige il piano di sicurezza e coordinamento e predispose il fascicolo, di cui all'art. 91 comma 1 lettera a) e b).
4. Il coordinatore organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione.
5. Il professionista deve garantire una adeguata presenza in cantiere, per tutta la sua durata, al fine del corretto espletamento di tutte le incombenze prevista dal D.Lgs. 81/2008 e di una immediata risposta e soluzione delle problematiche cantieristiche e salvaguardi della sicurezza; in ogni caso i sopralluoghi in cantiere dovranno essere svolti dal coordinatore con la frequenza ritenuta necessaria in relazione alla natura delle lavorazioni ed i relativi verbali dovranno essere trasmessi al R.U.P. dopo la loro emissione a seguito dell'avvenuto sopralluogo.
6. Il coordinatore verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali, al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.
7. Il coordinatore segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del

contratto; nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza all'azienda/unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.

8. Il coordinatore sospende in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
9. Il coordinatore dovrà attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza e alle norme generali di tutela; la redazione dei documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché ai criteri orientativi espressi dall'allegato al CCNL 23/05/1991 per l'edilizia, nonché tener conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/93; eventuali documenti integrativi e/o di variante dovranno essere prodotti in quadrupla copia cartacea e su supporto informatico.
10. Successivamente all'aggiudicazione l'impresa, ai sensi dell'art. 131 commi 2 e 3 del D.Lgs. 163/2006, può presentare al coordinatore in fase di esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento; detto coordinatore deve recepire nel documento le integrazioni proposte qualora le stesse possano meglio garantire la sicurezza del cantiere;
11. Il coordinatore si impegna a collaborare con il datore di lavoro committente e il datore di lavoro dell'istituto scolastico presso cui si svolgono i lavori per la predisposizione del D.U.V.R.I. o per la sua integrazione se già esistente, al fine di indicare le misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, c.3 D.Lgs. 81/2008;
12. Il presente incarico si intende altresì esteso alle eventuali varianti in corso d'opera, lavori in economia predisposti dalla Stazione appaltante o per interventi di dettaglio disposti dal Direttore dei lavori, secondo la normativa vigente; in tali casi, il professionista si impegna anche ad adeguare il piano di sicurezza e coordinamento

Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico

Il presente contratto entrerà in vigore alla data della firma dello stesso e avrà durata fino all'ultimazione dei lavori.

Art. 3 - Verifica delle prestazioni

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato.

Lo stesso dirigente avrà cura di effettuare eventuali segnalazioni verbali all'incaricato e facoltà di procedere alla revoca dell'incarico ove le modalità di esecuzione dell'incarico stesso rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

Art. 4 – Corrispettivo

Il corrispettivo per la prestazione professionale ammonta a complessivi **Euro 4.377,36=** così ripartiti:

Onorario	Euro	2.390,00
Contributo CNPAIA 4%	Euro	95,60
IVA 22%	<u>Euro</u>	<u>546,83</u>
Totale	Euro	3.032,43

Non e' previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione.

La liquidazione avverrà in unica soluzione all'ultimazione dei lavori.

La fatturazione dovrà avvenire in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 (All.A), riportando nella stessa le seguenti informazioni

Città Metropolitana di Torino

Codice Ipa: cmt0

Codice Univoco Ufficio: AIDPF8

Oggetto del contratto: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E MATERIALI PERICOLOSI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2.

C.U.P. J14H16000250003

C.I.G. Z0221CAF46

Determinazione Dirigenziale n. 2604/2018

I termini di pagamento sono di 60 (sessanta) giorni dalla verifica della committenza e consegna della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale, in considerazione della natura del contratto (la cui correttezza di adempimento è parzialmente legata agli esiti del collaudo) e per tenere conto dei tempi di rilascio del certificato previdenziale in caso di possibili irregolarità;

Le spese per la vidimazione delle parcelle, qualora richieste, non verranno rimborsate.

Per quanto non specificamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di prestazioni professionali.

Art. 5 - Tracciabilità dei pagamenti

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i. l'affidatario del presente incarico, con la sottoscrizione del contratto, dichiara:

- ✓ Di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto il conto corrente dedicato, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.;
- ✓ di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

- ✓ di impegnarsi ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- ✓ di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora si verifichi;
- ✓ di impegnarsi a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnati e riportati in Premessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del presente contratto.

Art. 6 - Base dati e disegni

La Città Metropolitana si impegna a fornire, tramite i propri Uffici tecnici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili all'espletamento dell'incarico.

Restano a carico esclusivo del professionista incaricato gli accertamenti, i rilievi e le indagini preliminari necessari all'espletamento dell'incarico stesso, i cui oneri di spesa si intendono compresi nell'onorario di cui al precedente art. 4.

Art. 7 - Approfondimenti tecnici

Il professionista incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si intendono compensate con gli onorari e rimborsi stabiliti nel precedente art. 4.

Art. 8 - Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza

L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività è di proprietà della Città Metropolitana di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; in particolare il progetto resta di piena ed assoluta proprietà della Città Metropolitana, che può, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, con la collaborazione dell'incaricato, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, semprechè il progetto stesso non venga modificato sostanzialmente nei criteri informativi essenziali.

L'incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Art. 9 - Incompatibilità

L'incaricato accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, né rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l'esercizio della libera professione, né altri rapporti incompatibili o in contrasto di interessi con il presente incarico o con la Città Metropolitana.

Art. 10 - Revoca dell'incarico

Nel caso di inadempimento o di ritardo superiore a 30 giorni nella conduzione dell'incarico, la Città Metropolitana si riserva la più ampia facoltà di scelta tra la facoltà di revocare l'incarico stesso e contestualmente risolvere il contratto, oppure proseguire nel rapporto contrattuale, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Le parti danno reciprocamente atto che nei seguenti casi:

- perdurante assenza dell'incaricato dal cantiere,
- mancata trasmissione dei verbali di sopralluogo nel termine prescritto (art. 1 del presente contratto), a seguito di formale richiesta,
- assenza dell'incaricato, nella fase di collaudo dell'opera,
- altre ipotesi di inadempimento o ritardo,

è ammessa per la Città Metropolitana di Torino la possibilità di recesso dal presente contratto, fatte salve le prestazioni correttamente eseguite, ai sensi dell'art. 1373, c. 2 Cod. Civ.

Art. 11 - Controversie

Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

Art. 12 - Recesso

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista incaricato, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Città Metropolitana, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n.241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il professionista incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Qualora, anche successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, intervengano convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999, che prevedono condizioni migliorative rispetto a quelle di cui al presente contratto, la Città Metropolitana si riserva di recedere dal contratto medesimo se il professionista non acconsente a modificarne le condizioni economiche nel rispetto delle convenzioni nel frattempo intervenute.

Art. 13 - Spese contrattuali

Le spese del presente contratto sono a carico del professionista incaricato.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'I.V.A., la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14 - Sicurezza sul lavoro

L'incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigente normativa di sicurezza ed alla utilizzazione delle prescritte attrezzature antinfortunistiche.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 16 - Domicilio

Per quanto concerne gli incarichi affidatigli, il professionista incaricato elegge domicilio studio in Via Bologna n. 220, Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il professionista incaricato, Ing. Pietro VERONESE, dichiara sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 5, 10, 11 e 12 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

Il presente contratto viene redatto in forma elettronica e sottoscritto digitalmente dalle parti.

Il Dirigente del Servizio
Arch. Claudio SCHIARI

Il professionista incaricato
Ing Pietro VERONESE